

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.I.I. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;
- VISTA** la Legge Regionale del 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;
- VISTO** l'art. 9 della Legge Regionale n. 40/95;
- VISTO** l'art. 68 della legge n.10 del 27 Aprile 1999;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal D.L.vo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02/08/2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19/05/2003;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;
- VISTO** l'art. 59 della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della L.R. n.13 del 29/12/2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica nonché nonché dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO** il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n.6 del 14/05/2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;
- VISTO** il comma 5 dell'art.68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art.98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
- VISTO** il foglio sindacale prot.n.3049 del 09/03/2016 acquisito al protocollo ARTA al n.5488 del 10/03/2016, con il quale sono stati trasmessi a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati costituenti il PRG, adottato ai sensi dell'art.4 della L.R.n.71/78, con deliberazione commissariale n.44 del 02/10/15;
- VISTO** Il parere n.113783 del 10/07/2015 reso ai sensi dell'art.13 della Legge n. 64/74 dall'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- VISTO** l'atto deliberativo n.44 del 02/10/2015 con il quale il Piano è stato adottato dal Commissariale ad acta allo scopo nominato da questo Assessorato;
- VISTO** il D.A.n.306/GAB del 04/08/2016 con il quale l'Assessore al Territorio ed Ambiente nella qualità di Autorità Competente per la VAS ha rilasciato con il parere motivato favorevole ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. relativamente al processo di "Valutazione Ambientale Strategica" della proposta di Piano Regolatore Generale;
- VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla superiore deliberazione n.44 del 02/10/2015;
- VISTO** l'elenco delle osservazioni presentate avverso il Piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dal Progettista unitamente alla relazione contenente le determinazioni assunte sulle medesime;
- VISTO** il verbale ex art.8 disciplinare d'incarico redatto dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune, n.q. di progettista incaricato per la redazione del progetto di revisione del PRG, riguardante la consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici, datato 21/09/2015;
- VISTA** la proposta di parere prot.n.08 del 29/12/2016 resa dal Servizio 3/DRU U.O.3.1 di questo Dipartimento ai sensi dell'art.68 della L.R.n.10/99, unitamente agli atti ed elaborati relativi, che allegata al presente decreto per costituirne parte integrante, di seguito parzialmente si trascrive:
- <<....*Omissis*...
- Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:*

- la deliberazione commissariale n.44 del 02/10/15 di adozione del P.R.G., R.E. e N. di A. è stata depositata, unitamente agli elaborati del PRG così come trasmessi, e resa nota al pubblico nei termini dell'art.3 della L.R.n.71/78, come risulta dall'attestazione resa dal Segretario comunale;
- il Piano Regolatore Generale supportato dallo studio geologico generale ai sensi dell'art.5 della L.R. 65/81, è stato sottoposto, ex art.13 della L.n.64/74, alla preventiva valutazione dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, che ha verificato la compatibilità geomorfologica dello stesso con lo stato dei luoghi ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni con provvedimento prot.n.113783 del 10/07/2015;
- il Piano è supportato altresì dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art.3, comma 11, della L.R. n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni adeguata ai contenuti della L.R.16/96 art.4 e art.10 ed alla L.R.n.13/99 come si rileva dagli elaborati dello stesso;
- le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al Piano, nei termini e fuori i termini, sono state debitamente visualizzate e valutate dal Responsabile della progettazione;
- ai sensi dell'art.8 del Disciplinare d'incarico, risulta predisposto il verbale di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici, redatto dal Responsabile della progettazione.

#### CARTOGRAFIA

La cartografia, è rappresentativa di una pianificazione urbanistica che riflette gli aspetti di un territorio variegato. Essa risulta leggibile avendo riportato sulla stessa riferimenti territoriali attendibili nonché una rappresentazione grafica sufficiente degli aspetti orografici del territorio. Tuttavia dall'osservazione degli elaborati di piano risulta utile rilevare che:

- sul territorio comunale non sono individuabili le fasce comprese tra i 150 mt e 500 mt, e quelle comprese tra i 500 e 1000 mt misurate dalla battigia, nelle quali vigono le prescrizioni dettate dall'art.15 lett. b),c) della L.R.78/76. Le stesse conseguentemente dovranno essere visualizzate sugli elaborati di piano;
- non risultano individuabili sugli elaborati di piano tutti i singoli manufatti e/o complessi di interesse storico/artistico delle zone "A" ( comunque citati in relazione ) , sia dal punto di vista della localizzazione che della corrispondente legenda in cui gli stessi andrebbero conseguentemente e sinteticamente elencati;
- la grafica utilizzata per delimitare le aree di protezione delle opere di captazione delle acque mt.1000,00 (linea in tratteggio ) non risulta identica nella legenda ( tratto intero). In fase di revisione degli elaborati dovrà procedersi di conseguenza;
- sono state individuate nella cartografia le aree interessate dai dissesti (area territoriale 016 approvato con DPRS n.288 del 05/07/2007) che interessano il Comune di Torrenova ricadente nelle aree perimetrate nel Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico (PAI). Non risultano individuate le aree relative all'unità fisiografica n.19 – Cefalù – Capo d'Orlando, così come approvato con Decreto Presidenziale n. 169 del 13/04/2006 e pertanto le stesse , che ne evidenziano i vari rischi devono essere riportate sugli elaborati adottati poiché le norme generali corrispondenti, in quanto sovraordinate, prevalgono sulle previsioni del PRG in esame. Conseguentemente in ordine ai detti rilievi dovranno in generale adeguarsi gli elaborati di piano. Si rileva inoltre che non sono state riportate le aree a rischio previste nella fascia costiera che, seppur non incidenti sulle previsioni, dovranno comunque essere visualizzate;
- non risultano riportate seppur citate nell'art.39 delle N. di A. le fasce di rispetto delle linee ad alta tensione, secondo quanto previsto dal D.M. dei LL.PP. del 16701/1991, pertanto in fase di stesura definitiva gli elaborati di piani devono essere aggiornati tenendo conto di detto rilievo;
- sulla cartografia si rilevano una serie di immobili sparsi ( alcuni di notevole dimensione) senza che agli stessi risulta assegnata una destinazione urbanistica (ad esempio quelli ricadenti nel quadrilatero definito dal torrente Platanà e torrente Carrata, la strada ferrata FF.SS. e la SS.113). Pertanto gli stessi sono da ritenere immobili realizzati in verde agricolo, per i quali sono consentiti soltanto gli interventi compatibili con tale destinazione.

#### STUDIO AGRICOLO – FORESTALE

Dalla Relazione e dagli elaborati dello studio agricolo - forestale, adottato unitamente al PRG, emerge che lo stesso è stato adeguato alle Leggi Regionali n.16/96, 13/99 e 6/2001, con le quali si è individuata in aggiunta alle precisazioni del D.P.R. 28 Giugno 2000 un'area interessata dalla formazione vegetale, caratterizzante la macchia mediterranea ed eventuali formazioni rupestri e ripariali. Tuttavia l'aggiornamento eseguito in seguito all'incarico specifico del Comune, consegnato nel 2014, non sembra tenere conto del Piano Forestale Regionale approvato con D.P.R.S.n.158/86/S4 del 10/04/2012. per detta verifica si rimanda alla specifica competenza professionista esistente all'interno del CRU.

#### DIMENSIONAMENTO E DATI STATISTICI

Dai dati rilevati dalla Relazione generale, che di seguito si riportano, si evince che la popolazione residente ha subito, dopo un forte calo intorno agli anni '50, una forte ripresa che ha raggiunto il picco massimo nel decennio '71 – '81 per poi continuare a crescere con tasso positivo 20,50% nel decennio ('81- '91) e con il 24,54% nell'ultimo ventennio ('91-'12).

Anni	1936		1951		1961		1971		1981		1991		2012
Numero abitanti	1867		1098		1558		1540		2834		3414		4252
Variazione %		-41,20%		41,89%		-1,15%		84,02%		20,50%		24,54%	

Alla luce di quanto si desume dai dati anagrafici registrati nell'ultimo quarantennio, in relazione ai dati forniti dal progettista e sulla scorta di quelli dei censimenti ufficiali 2001 e 2011 con proiezione per interpolazione al prossimo ventennio (2033) sviluppati da questa U.op., si desume un tendenziale incremento della popolazione su base ISTAT, la cui proiezione denuncia uno sviluppo demografico positivo avvalorato dal movimento migratorio che ha assunto nel decennio 2002 -2013 il suo massimo storico con una media di circa 60 unità/annue.

In detta prospettiva possono ritenersi attendibili le valutazioni del progettista che prevede nel ventennio di previsione a partire dalle 4.325 unità registrate nel 2013, una popolazione residente di circa 1.800 unità, determinati per differenza tra la popolazione al ventesimo anno di 6.100 unità, (calcolata considerando un incremento annuo presunto di 75 unità ) e la popolazione iniziale al 2013. La cubatura utile a detto incremento abitativo, è stata calcolata in base all'art.3 del D.M. n.1444/68 che destina per ogni abitante da insediare 100 mc e pertanto nel ventennio di previsione, il volume soddisfacente al fabbisogno corrisponde a 180.000 mc. da reperire nelle zone di espansione e completamento dei nuclei abitati.

La capacità insediativa delle zone "C1", "C2", "C3" di espansione (parametri edificatori l.t. pari a 1,00 mc/mq, 0,75 mc/mq, 1,00 mc/mq rispettivamente ) previste nel PRG riesce a soddisfare il carico di abitanti stimato in 1400 unità pari circa al 78% dell'intero fabbisogno previsto nel ventennio, facendo assorbire il residuo dello stesso pari al 22% alle capacità insediative delle zone "Cts" di espansione turistico ricettivo e residenziale stagionale, delle zone "CI" per i quali esistono PdL (piani di lottizzazione) approvati ed in corso di completamento ed infine le zone residenziali di completamento "B0" e "B1" (parametri edificatori l.f. pari a 5,00 mc/mq e 3 mc/mq rispettivamente ).

Si ritiene pertanto che la previsione residenziale stimata del piano, alla luce della situazione demografica che annuncia un trend positivo dovuto al potenziale produttivo, commerciale e turistico del territorio comunale di Torrenova, baricentro dell'asse di collegamento di Comuni di Capo d'Orlando e S.Agata di Militello turisticamente trainanti, risulta a parere di questo Ufficio attendibile. I rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone destinate ad attrezzature e servizi sono stati dimensionati prevedendo la copertura del fabbisogno minimo previsto dal D.M.n.1444/68.

#### ZONIZZAZIONE

##### **Zone "A" : Manifatti e complessi di interesse storico/artistico**

Sono stati visualizzati le localizzazioni nella cartografia di piano soltanto alcuni dei manifatti e complessi storici citati nella Relazione generale, ma senza specificarne il nome dei manifatti ed i complessi di interesse storico/artistico per i quali sono consentite unicamente le attività di manutenzione e restauro e risanamento conservativo, previste dall'ex art.20 della L.R.n.71/78 lett.a) e c) , oggi art 3 del DPR 380/01. In tale termine si ritiene che debba essere integrato l'articolo 11 delle N. di A., mediante l'inserimento del richiamo normativo, al fine di meglio chiarire l'attività consentita sull'edilizia esistente, individuando la stessa sugli elaborati di piano, per come sopra chiarito.

##### **Zone "A1" : Nucleo originario della Marina di Torrenova**

Già individuata nel vigente PRG, in esso si potrà intervenire secondo quanto prescritto nel piano denominato: "Piano di Recupero della Marina di Torrenova", approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.32 del 09/09/2016, passato al vaglio della conferenza di servizi nei termini del comma 1 dell'art.3 della L.R.n.13/2015, già valutato da questo Dipartimento nei termini previsti dal medesimo articolo ed oggetto del provvedimento prot.n.20082 del 21/10/2016 si potrà conseguente procedere all'attuazione degli interventi consentiti con le norme a corredo di detto strumento.

##### **Zona "B0"- Completamento residenziale del Centro urbano :**

Le zone territoriali "B0", appaiono correttamente enucleate, in base alle indicazioni di piano, dalle quali si evince che tali zone con destinazione residenziale possiedono i requisiti tecnici e le dotazioni prescritte dall'art.2 e 3 del D.l. 2.4.1968, n.1444 ad esclusione di due aree che dagli elaborati trasmessi sembrerebbero non avere le caratteristiche delle zone "B". Per tali aree, la prima individuata tra la Via Caputo, Via Firenze e la linea Ferroviaria e la seconda tra la S.S.113 e Piazza Autonomia, le stesse nell'assenza di una puntuale verifica in sede di controdeduzioni, dovranno essere riclassificate di verde agricolo "E" secondo quanto previsto dal piano vigente.

Si ritengono condivisibili le norme regolatrici dell'attività edilizia in tali zone disciplinate dall'art.14. parimenti si ritiene attendibile quanto disposto dall'art.40 delle N.di A. che disciplina in generale l'attività consentita nella parte di detta zona ricadente all'interno del "sito di attenzione" individuato sul torrente Platanà.

##### **Zona "B1"- Completamento residenziale delle Nuclei e delle Frazioni**

Le zone territoriali "B1", appaiono correttamente enucleate, in base alle indicazioni di piano, dalle quali si evince che tali zone possiedono i requisiti urbanistici prescritti dall'art.2 del D.I. 2.4.1968, n.1444.

#### **Zona "B2"- Mantenimento dello stato di fatto**

Si condividono le zone sature "B2" ad esclusione della zonizzazione dell'area in C/da Platanà in quanto presente le caratteristiche di zona "B1" confermate dalle previsioni del piano vigente. Pertanto in fase di stesura definitiva degli elaborati di piano detta area deve essere classificata "B1".

#### **Zona "C1" – Espansione residenziale dei centri urbani**

Le zone individuate "C1", così come riportate sul piano sono valutate positivamente nei termini del presente parere in quanto costituiscono l'espansione residenziale prossima del centro abitato. Esse confermano in linea di massima la zonizzazione del vigente piano, soddisfacendo per circa il 60% l'intera previsione da realizzarsi nelle zone C1 –C2 –C3.

#### **Zona "C2" – Espansione residenziale dei centri urbani**

In ordine alle zone "C2", fatte salve le prescrizioni dettate in ordine alle aree sulle sponde dei torrenti di cui un'area della stessa risulterebbe essere interessata, a monte della Ferrovia, si ritiene di poterne condividere le previsioni in quanto aree che completano il tessuto delle zone "B".

#### **Zona "C3" – Espansione residenziale soggetta a prescrizioni esecutive**

Si condividono le scelte progettuali delle zone "C3" e le norme regolatrici dell'attività edilizia in tali zone, di cui all'art.19 e art.40 delle N.di A che disciplina il "sito di attenzione" individuato sul torrente Platanà e che interessa in parte tale zonizzazione.

#### **Zona "C1" - Lottizzazioni in corso e Zona "Cts" – Espansione a carattere turistico-ricettivo e residenziale stagionale**

Si condividono per entrambi le localizzazioni.

#### **Zona "Ct" per il turismo con la ricettività alberghiera e i servizi connessi**

La zona "Ct" così come localizzata, ridimensionata rispetto al piano vigente, risulta condivisibile, rispondendo allo sviluppo turistico che l'area può assumere. Detta zona prospiciente la costa è stata motivo di rilievo da parte del C.R.U. durante l'approvazione del vigente piano, che ne ha evidenziato il delicato microsistema da tutelare, ritenendo comunque di poter consentire la possibilità d'intervenire con parametro edificatorio territoriale pari a 0,60 mc/mq, riconoscendo l'importanza economica e sociale che lo sviluppo turistico dell'area può assumere. Per detta zona di fatto ad oggi non attuata in presenza della precedente prescrizione che indicavano solo la possibilità di intervento unitario esteso alla intera area, con il piano in esame è stata prevista la possibilità di operare per lotti d'intervento di mq 30.000. Detto parametro per i motivi già in passato rilevati, e per le motivazioni del comune, può ritenersi condivisibile

#### **Zona "D"( sottozone Dc, D1, D2 e D3)**

Si ritiene di condividere in toto le zone "Dc" destinate ad ospitare le medie e grandi strutture di vendita come definite dalla L.R.n.28/99, le zone artigianale/industriali "D1" esistenti e di completamento di cui una parte di essa già oggetto di variante al vigente PRG ed approvata da questo Dipartimento con D.D.G.145 del 08/09/2016, le zone "D3" di progetto che saranno oggetto di prescrizioni esecutive.

Le zone D2 – insediamenti artigianali e industriali di progetto - sono condivise in quanto di ampliamento di aree già previste dal precedente strumento urbanistico, da attuarsi mediante piani di lottizzazione.

In merito all'area individuata in C/da Laganeto, giustificata dal Comune in ragione della richiesta di localizzazione di un impianto specifico che abbisogna di superfici adeguate e del relativo piano industriale, formulata da parte di un'azienda di rilevanza internazionale, così come specificato nella Relazione generale ed oggetto dell'atto del Consiglio n.41 del 24/11/16 sopra citato, la stessa per la valenza rappresentata dall'amministrazione, è ritenuta assentibile a condizione tuttavia che, in ragione della specifica richiesta, si operi mediante uno strumento attuativo esteso all'intera area così come individuata negli elaborati di piano.

#### **Zona "E" - Agricole**

Le zone "E" risultano interamente condivise unitamente alle norme regolatrici dell'attività edificatoria in tali zone, di cui agli artt. 28, 29, 30, 31 delle N. di A..

Non risulta condivisibile e come tale da cassare, la previsione della possibilità di edificare nelle fasce di rispetto dai boschi, in quanto la possibilità di deroga, prevista dall'art.10 della L.R.16/96 e SS. MM. ed II. (commi 3bis e 4) è consentita previa la valutazione della Soprintendenza nonché del Comitato Tecnico Amministrativo delle Foreste Demaniali (oggi uffici decentrati della forestale, (circolare Prot.n.031567 del 10.03.2016) secondo le procedure stabilite dal citato articolo 10.

#### **Zona "F" - Attrezzature e servizi pubblici**

E'utile precisare per dette aree che la modifica di destinazione d'uso consentita è quella di cui all'art.9 comma 2 del DPR 327/2001.

#### **Zona "F1" - Parco pubblico urbano**

La zona in argomento, costituita dal parco urbano ubicato nell'area dell'ex sito estrattivo in prossimità della Rocca di Scodoni, risulta interamente condivisa da questo Ufficio, qualora lo stesso possa per la

sua localizzazione ed aspetti naturalistici possa garantirne la sua organicità e funzionalità tali da giustificare l' apprezzabile perimetrazione.

**Zone "F2" - Attrezzature e servizi urbani esistenti e di progetto normativa dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444**

La dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio di cui al DM 2.4.68 n.1444 prevista nel Piano è ripartita secondo i criteri specificati nello stesso decreto e secondo gli standards specifici fissati per legge, nella considerazione che il livello di innalzamento delle aree destinate all'uso pubblico (19,6 Ha) , rispetto alle quantità minime (7,3 Ha) siano giustificate da una previsione di verde pubblico che incide circa il 62%, di cui la maggior parte assorbita dal Parco urbano ubicato in prossimità di Rocca di Scodoni.

**Zone "F3" - Servizi ed impianti tecnologici esistenti e di progetto non normati dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444**

Nulla si ha da rilevare sulla zona classificata "F3". Si condividono le perimetrazioni dei servizi e degli impianti tecnologici.

**Zone destinate alla Mobilità**

Si condividono le scelte di piano che prevedono in generale di migliorarne la viabilità esistente, mediante scelte progettuali che concepiscono nuovi percorsi tali da razionalizzare ed ottimizzare il traffico interno ed intercomunale. Si disattende tuttavia:

- ramo della viabilità di previsione ubicata in località Laganeto e precisamente la parte della stessa che collega la SS. 113 Settentrionale Sicula alle aree per insediamenti produttivi, commerciali "D2" e "D1", in quanto il collegamento alle zone interessate è già servito in parte dalla viabilità esistente (Via Zappulla) ed in parte si completerà con circuito ad anello con la strada di previsione;
- la viabilità di nuova previsione prospiciente l'argine destro del torrente Platanà, posta nelle vicinanze del sito di attenzione individuato nel PAI, in quanto la stessa non rispetta la distanza minima per "le fabbriche e per gli scavi" consentiti dall'art.96 del R.D.n.523/1904.

**Fasce di rispetto**

Si condividono le norme che regolano l'attività nelle fasce di rispetto stradali, cimiteriali, delle opere di captazione delle acque, delle linee ad alta tensione, dagli argini dei torrenti e dei boschi, cartograficamente individuate ad esclusione delle fasce di rispetto delle linee ad alta tensione di cui all'art.39 delle N. di A. Pertanto in fase di stesura definitiva gli elaborati di piano devono essere aggiornati riportando le fasce di rispetto mancanti.

**REGOLAMENTO EDILIZIO**

Si ritiene condivisibile, in linea di massima quanto prescritto nel R.E., tuttavia, essendo il contenuto ed i limiti del Regolamento Edilizio fissati dall'art.33 della legge N.1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviate alle specifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie a riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa. Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il Regolamento Edilizio e le specifiche norme di legge, dovranno risolversi a favore di quest'ultima. Inoltre il R.E. dovrà essere aggiornato secondo quanto prescritto nel D.A.n.306/GAB del 04/08/2016 di questo Assessorato Regionale Territorio e Ambiente rilasciato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. relativamente al processo di "Valutazione Ambientale Strategica".

In ragione dell'entrata in vigore della L.r.16/2016 di recepimento del testo unico sull'edilizia, DPR 380/01, detto regolamento come previsto dall'art.3 della citata L.R. 16/16, dovrà essere oggetto di adeguamento.

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

In linea generale è condivisibile quanto regolamentato dalle Norme Tecniche di Attuazione fermo restando che l'eventuale entrate in vigore di leggi in materia urbanistica prevarranno sulle stesse. Tuttavia in relazione alle modifiche e prescrizioni derivanti da quanto espresso dai superiori considerata dal presente parere, ed alle prescrizioni contenute nel D.A.n.306/GAB del 04/08/2016 di questo Assessorato Regionale Territorio e Ambiente rilasciato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. relativamente al processo di " Valutazione Ambientale Strategica",le Norme di attuazione dovranno adeguatamente essere modificate. In ragione dell'entrata in vigore della L.r.16/2016 di recepimento del testo unico sull'edilizia, DPR 380/01, dette norme dovranno essere oggetto di adeguamento.

**PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE (L.R.28/99)**

Così come risulta dalla Relazione generale del progettista il piano regolatore in argomento risulta adeguato alla vigente normativa sulla programmazione commerciale L.R.n.28 del 22/12/1999 e direttive di cui al decreto della Presidenza della Regione Siciliana del 11/07/2000.

**OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI**

Riguardo alle osservazioni presentate avverso al PRG, numerate in base all'elenco predisposto dal progettista, visualizzate sugli elaborati di piano, si propongono le valutazioni di questa Unità Operativa contenute nella allegata scheda di dettaglio.

## **PARERE**

Per quanto sopra esposto questa Unità operativa 3.1 del Servizio 3, è del parere che il Piano Regolatore Generale del Comune di Torrenova, con annesso R.E. e N.T. di A., adottato con deliberazione commissariale n.44 del 02/10/15 sia meritevole di approvazione nei termini, alle condizioni e con le prescrizioni sopra riportate.>>;

**VISTO** il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con voto n. 41 del 15/03/2017, che allegato al presente decreto per costituirne parte integrante, di seguito parzialmente si trascrive:

<<.....Omissis....

**VALUTATA** l'impostazione complessiva del P.R.G. in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell'Ufficio, quanto rappresentato dall'Amministrazione Comunale in sede di audizione e quanto rilevato dalla commissione in sede di sopralluogo, questo Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'Ufficio che pertanto è parte integrante del presente voto, con l'introduzione delle ulteriori prescrizioni e indicazioni che di seguito si riportano:

### **1) Eliminazione fasce di rispetto dei torrenti erroneamente indicate**

Per quanto accertato in sede di sopralluogo dalla commissione, sulla scorta dello studio geologico redatto a supporto del PRG e del foglio di mappa FG.19 del Comune, acquisito in quella sede e nel quale risulta indicato come "canale Rosmarino", non qualificabile come torrente, alcune fasce di rispetto delle incisioni torrentizie, indicate nel PRG in prossimità del cimitero, sono state erroneamente individuate. Conseguentemente le stesse andranno cassate nelle parti indicate in giallo nello stralcio catastale che, allegato al verbale del sopralluogo, è fatto proprio da questo consesso;

### **2) Inserimento attività produttiva esistente non individuata come tale sugli elaborati;**

avendo rilevato sugli elaborati cartografici alcuni edifici ricadenti in zona agricola, ed in particolare uno di notevole dimensione, la commissione, ha verificato lo stato dei luoghi ed ha accertato che in particolare uno, prossimo ad una zona "D" è occupato da una attività produttiva esistente – ditta SIPAFER – non indicata come tale negli elaborati di piano. La stessa risulta essere stata oggetto di un procedimento di autorizzazione di attività produttiva, concluso con la D.C.C.n.42/2008, e come tale dovrà essere riportata sugli elaborati grafici da rivedere a seguito dell'approvazione del PRG.

### **3) Zona "D2" insediamenti artigianali industriali di progetto**

In merito alla zona D2 prevista in c.da Laganeto si condividono le considerazioni formulate dall'ufficio per detta previsione, anche in ragione dell'interesse pubblico rappresentato dal Comune con l'atto deliberativo del consiglio comunale, agli atti del procedimento, e riaffermato in sede di audizione, ritenendo tuttavia che in ragione della previsione urbanistica strettamente connessa alla realizzazione dell'intervento produttivo, diverse da quelle legate al naturale ampliamento delle altre due restanti zone artigianali/industriali esistenti, la destinazione di zona D2 dell'area prevista non possa che essere legata all'attuazione di detto intervento che dovrà pertanto avvenire entro i cinque anni di efficacia del sistema dei vincoli discendenti dall'approvazione del PRG in trattazione, termine ritenuto congruo all'avvio di detta attività. In assenza, l'area dovrà essere retrocessa a verde agricolo;

### **4) Cartografia**

Fascia di rispetto cimiteriale, dagli elaborati si rileva che la fascia di rispetto cimiteriale risulta riportata in maniera errata in quanto in alcuni punti il vincolo ex lege è superiore a quello previsto di mt.200,00, incidendo così impropriamente su alcune zone che, nella fattispecie sono di verde agricolo. Pertanto si ritiene che al fine di evitare l'innescarsi di possibili contenziosi, la stessa dovrà essere corretta in fase di stesura degli elaborati grafici a seguito dell'approvazione del PRG.

### **5) Incidenza D.Lgs.42/04 - verifica Paesaggistica -**

A seguito degli approfondimenti sul Piano effettuati dalla competente Soprintendenza, è stato rilevato che potrebbero esistere possibili criticità tra il redigendo P.T.P. Ambito 8 e le previsioni del P.R.G. nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142 lett a) e b). In tali aree, che interessano la fascia di 300 mt. dal mare e dei 150 mt. dai torrenti Favara e Platanà, sono previste zone C di espansione residenziale, per il turismo e la ricettività alberghiera (Artt. 17, 18, 19, 21,22 delle N.A.) nonché limitate porzioni per attrezzature collettive (art. 34).

Nel merito questo Consesso ritiene che sia detto P.T.P. non essendo stato approvato, al momento, sia le indicazioni della previsione di fasce di rispetto delle zone archeologiche qualora individuate ma non previste dai decreti di apposizione del vincolo, non possono incidere sulle attuali previsioni del PRG, in quanto l'eventuale inserimento di dette indicazioni può condurre all'innescarsi di contenziosi. Nel merito di quanto sopra indicato, fascia dei mt.300 dal mare e fascia di mt 150 dai torrenti Favara e Platanà, deve rilevarsi che comunque la norma generale prevede per dette fattispecie rilevate, in presenza di zone definite ex D.M.1444/68 "C", l'obbligo dell'acquisizione del parere sugli eventuali strumenti attuativi delle Soprintendenza competente. Questo Consesso ritiene comunque che le ulteriori prescrizioni formulate dal stesso Ufficio, in quanto ritenute tali da non incidere sostanzialmente sulle previsioni e sulla zonizzazione del Piano in trattazione, consentano comunque l'approvazione del PRG, è pertanto si dovrà provvedere all'inserimento di quelle che pertanto di seguito si riportano:

5.1 Occorrerà provvedere all'inserimento nella cartografia di piano della cava sita in loc. Piano Grilli, in adiacenza a un'area di interesse archeologico. attualmente la stessa area risulta zona "E"

Agricola soggetta ad attività di estrazione di materiali lapidei. Parimenti andrà indicata altra area di cava non segnalata è quella adiacente al Torrente Rosmarino.

## 5.2 Beni Archeologici (Parte seconda del D. L.vo n° 42/04)

si ritiene di dover integrare l'art. 38 del cap. X delle N.di A., con alcune precisazioni sulle aree sottoposte a tutela e con l'inserimento delle aree archeologicamente indiziate da sottoporre alle norme di controllo.

Rientrano in questo raggruppamento le aree di seguito specificate.

### **Demanio regionale:**

- località San Pietro in Deca (FMC 15, p.lla 261), D.A. 5006 del 10-01-2001 e D.A. 6533 del 05-07-2007. Impianto chiesastico di età bizantina e medievale.

Vincolo archeologico:

- località Piano Grilli (FMC 16, p.lle 13/parte, 138), D.A. 723 del 24-04-1980. Testimonianze di età preistorica e resti di insediamento di età romana, bizantina e araba;
- località rocca Scodonì (FMC 9, p.lle 253, 254, 255, 256, 82), D.D.G.1889 del 08-07- 2013. Deposito paleontologico del Pleistocene Superiore entro grotta e frequentazione dell'età del Bronzo;
- località Scodonì (FMC 9, p.lla 263), D.D.G. 2182 del 24-07-2013. Fattoria di età tardo ellenistica.

Si prende atto di quanto rilevato dalla Soprintendenza in merito all'individuazione di altre zone fortemente indiziate ai fini della tutela archeologica che di seguito specificate:

- terreni limitrofi e prospicienti a Ovest all'area demaniale di S. Pietro in Deca;
- terreni limitrofi alle aree vincolate di Piano Grilli e Scodonì;
- loc. Chiusa dei Saraceni (fattoria di età tardo-ellenistica);
- terreni limitrofi e prospicienti al nord del complesso architettonico e dell'acquedotto in località Fondaco/Pietra di Roma.

Ritenendo tuttavia che nell'attesa dell'apposizione di uno specifico vincolo, possa soltanto suggerirsi una particolare attenzione sulle medesime all'atto dell'eventuale rilascio di titoli abilitativi alla modifica dell'uso dei suoli interessati.

Alla luce delle sopra considerazioni, è necessario apportare le seguenti modifiche alla documentazione di P.R.G.:

### **-- CARTOGRAFIE**

- Dovrà essere individuata in cartografia l'esatta perimetrazione dell'area di cava sita in loc. Piano Grilli, attualmente in regime concessionario per l'estrazione di materiale litoide, anche nelle parti dove risulta cessata l'attività.
- Ai fini della tutela archeologica, è necessario ridefinire con maggiore precisione la perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo e/o di interesse archeologico,

In particolare:

- l'area di S. Pietro in Deca, vincolata con D.A. 5006 del 10-01-2001 ed acquisita al Demanio regionale con D.A. 6533 del 05-07-2007 (f. 15, p.lla 261 - Impianto chiesastico di età bizantina e medievale);
- l'area di Scodonì, vincolata con D.D.G.1889 del 08-07- 2013 (FMC 9, p.lle 253, 254, 255, 256, 82 - deposito paleontologico del Pleistocene Superiore entro grotta e frequentazione dell'età del Bronzo);
- altra area in località Scodonì, vincolata con D.D.G. 2182 del 24-07-2013 (FMC 9, p.lla 263 - Fattoria di età tardo ellenistica) che attualmente non compare sulla cartografia, pertanto è necessario la sua esatta individuazione.
- area in località Piano Grilli vincolata con D.A. 723 del 24-04-1980 (FMC 16, p.lle 13/parte, 138 - Testimonianze di età preistorica e resti di insediamento di età romana, bizantina e araba).
- località Fondaco/Pietra di Roma, terreni relativi e limitrofi al complesso architettonico e all'acquedotto, terreni prospicienti il Fondaco a Nord.

### **-- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

- Si ritiene di dover integrare l'art.38 **Aree di interesse archeologico** con alcune precisazioni sulle aree sottoposte a tutela e con l'inserimento delle aree archeologicamente indiziate da sottoporre alle norme di controllo, così come segue:

#### **art. 38. "Aree di interesse archeologico – definizioni e prescrizioni"**

Definizione: Rientrano in questo raggruppamento le aree di seguito specificate.

Demanio regionale:

1) località San Pietro in Deca (FMC 15, p.lla 261), D.A. 5006 del 10-01-2001 e D.A. 6533 del 05-07-2007. Impianto chiesastico di età bizantina e medievale.

Vincolo archeologico:

- località Piano Grilli (FMC 16, p.lle 13/parte, 138), D.A. 723 del 24-04-1980. Testimonianze di età preistorica e resti di insediamento di età romana, bizantina e araba;
- località rocca Scodonì (FMC 9, p.lle 253, 254, 255, 256, 82), D.D.G.1889 del 08-07- 2013. Deposito paleontologico del Pleistocene Superiore entro grotta e frequentazione dell'età del Bronzo;



- località Scodoni (FMC 9, p.la 263), D.D.G. 2182 del 24-07-2013. Fattoria di età tardo ellenistica.

In tali aree è fatto divieto di esercitare qualsiasi attività che possa compromettere l'integrità o la conservazione del contesto archeologico, o snaturare la conformazione fisica dei contrafforti rocciosi esistenti, nonché arrecare nocumento alla godibilità del bene, anche per ciò che riguarda il suo contesto paesistico.

Alle aree summenzionate si aggiungono, ove previste nei succitati decreti le fasce di rispetto di mt. 300 .

#### **6) SUL PARERE VAS**

In ragione di quanto sopra rilevato, si concorda con quanto espresso nel parere motivato fatto proprio con il D.D.G.n.306/gab. del 04/08/2016, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del D.lgs.n.152/06, lo stesso in quanto prescrittivo dovrà essere recepito nel PRG in fase di adeguamento al decreto di approvazione;

#### **7) STUDIO AGRICOLO – FORESTALE E PREVISIONI DI PIANO**

Lo studio agricolo forestale per quanto attiene le aree boscate è coerente con quanto riportato nel Piano Foreste Regionale approvato con D.P.R.S.n.158/S.6/S.G. datato 10 aprile 2012.

A seguito degli approfondimenti effettuati sulla rispondenza delle previsioni del PRG allo stesso, si è rilevato che la cartografia del Piano, in particolare quella della destinazione dei suoli, riporta in generale il sistema di tutela rilevabile dallo studio in trattazione.

#### **8) REGOLAMENTO EDILIZIO**

Si concorda con le considerazioni formulate dall'Ufficio con il parere sopra richiamato, in merito all'obbligo di adeguare detto strumento a quanto disposto con la recente Legge n.16 del 10 agosto 2016, con la quale la Regione ha proceduto al recepimento dinamico della maggior parte del testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia (DPR n.380/01) ed al recepimento con modifiche di alcuni articoli dello stesso. L'applicazione di detto nuovo sistema normativo/regolamentare conduce a ritenere il Regolamento Edilizio in trattazione in parte superato, ponendosi in contrasto con la citata sopravvenuta normativa e come tale da rielaborare nel rispetto della stessa e delle indicazioni dettate dal citato testo unico che prevalgono sullo stesso, nonché di quanto sopra rilevato al punto 5) .

#### **9) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Si concorda con quanto rilevato dall'Ufficio con il parere in premessa citato ritenendo che in generale vanno anch'esse adeguate alla vigente normativa procedendo nel rispetto della L.R.16/16. nonché di quanto sopra rilevato al punto 5). In fine, dovendo rilevare che il Comune con l'atto di Consiglio n. 32 del 09/09/2016, si è dotato dello studio di dettaglio previsto dall'art.3 della l.r.13/2015 " norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici", occorrerà integrare/modificare l'art.12 delle Norme di attuazione, con l'espresso rinvio a quanto previsto dal citato studio;

#### **10) PRESCRIZIONI ESECUTIVE**

Secondo quanto previsto dall'art.102 della L.R. 04/2003, le PP.EE. ex art.2 L.R.71/78 e art.3 della L.R.15/91, non adottate unitamente al PRG in esame, dovranno essere oggetto di apposito atto da adottarsi nei termini previsti dal comma 2° del citato articolo 102 ed essere trasmesse a questo Assessorato per quanto di competenza;

#### **11) OSSERVAZIONE**

Le Osservazioni/opposizioni sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dall'Ufficio ad eccezione di quelle che si pongono in contrasto con il presente voto. Di conseguenza le stesse devono intendersi decise e/o superate nei termini delle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.

Per quanto sopra il Consiglio esprime **PARERE** Favorevole all'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di TORRENOVA e del Regolamento Edilizio, adottati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 44 del 02/10/2015 in conformità al parere n.08 del 29/11/2016 ed a quanto considerato nel presente voto.

**VISTA** la nota Dipartimentale prot. n. 24352 del 23/12/2016, trasmessa a mezzo pec, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della L.R. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al Comune di Torrenova di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 41 del 15/03/2017;

**VISTA** la delibera n.8 del 04/04/2017, trasmessa con foglio prot.n.3906 del 05/04/2017 (protocollo ARTA .n. 6383 del 10/04/2017) con la quale il Consiglio Comunale di Torrenova ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 6° della L.R.n.71/78 ha controdedotto le determinazioni assessoriali di cui al parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 41 del 15/03/2017;

**VISTA** la nota prot.6450 del 11/04/2017 con la quale il Servizio 3/DRU U.O.3.1 di questo Dipartimento ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica la proposta di parere prot. n.04 del 11/04/2017 resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<....Omissis...

- con detto atto il Comune ha ritenuto di dover formulare le proprie controdeduzioni soltanto su alcune parti del provvedimento di questo Dipartimento, ritenendo di non aver nulla da valutare sulle restanti parti, ed in particolare:



**1. Individuazione due zone "B0", da riclassificare a verde agricolo "E"**

- Per quanto attiene la zona B0 individuata tra la Via Caputo, Via Firenze e la linea ferroviaria, precisa il progettista del Piano che essa è stata individuata in accoglienza alle n.2 osservazioni (n.33 – n.37/3) presentate durante il periodo di pubblicazione del PRG, con la conseguente ripermisurazione della zona B0 di Via Firenze e l'inserimento di un parcheggio in aderenza alla richiesta dell'istante che è anche proprietario del terreno. Pertanto si chiede il mantenimento della destinazione di zona omogenea "B0", in quanto risultano verificati le condizioni previste dall'art.2 del DM 1444/68 in termini di superficie che di cubatura;

- **Valutazione Ufficio** – In riscontro a quanto rilevato nella controdeduzione, con le quali il progettista ha provveduto alla richiesta verifica della rispondenza della stessa ai parametri richiesti dal D.M.1444/68, riportata nell'allegato-1a della delibera di C.C.n.8/2017 ed ha evidenziato inoltre che essendo il proponente dell'osservazione n.33 anche il proprietario del terreno interessato dalla stessa, vengono meno le osservazioni formulate con il provvedimento di questo Dipartimento sulla eventuale lesioni dei diritti di terzi interessati dalla modifica, si ritiene di poter accogliere detta controdeduzione lasciando immutata la zonizzazione modificata a seguito dell'osservazioni su citata;

- Per quanto attiene la zona individuata tra la SS.113 e Piazza Autonomia, precisa il progettista, di potere mantenere la destinazione di zona "B0" di completamento del centro abitato in quanto risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art.2 del D.M. 1444/68 in termini di superficie che di cubatura, verifica già effettuata all'atto delle controdeduzioni all'opposizione n.16, con la quale in accoglimento veniva modificata la localizzazione di un parcheggio per consentire l'accesso al lotto dell'opponente;

- **Valutazione Ufficio** - In riscontro a quanto rilevato in merito alla consistenza edilizia di detta zona riportata nell'allegato-2a della delibera di C.C.n.8/2017, si ritiene che essendo venuti meno i motivi che avevano condotto al rilievo, si ritiene di poter accogliere detta controdeduzione lasciando immutata la zonizzazione modificata a seguito dell'osservazioni su citata;

**2. Errore di trascrizione del 1° punto del 2° capoverso art.30 delle N.T.A.**

- Con l'atto di controdeduzioni il Consiglio comunale, facendo propria la relazione del progettista, chiede che venga cassato l'ultimo capoverso dell'art.30 delle N.di A., in quanto, per come rappresentato dal tecnico progettista lo stesso è stato inserito per un "evidente errore di trascrizione" in quanto detto capoverso riporta un limite : "... con superficie massima coperta pari al 10% della superficie con un massimo 200,00 ...", assolutamente incongruo, in quanto "in contrasto con la disciplina dell'art.22 della L.R.n.71/78 e con la disciplina dell'art.6 del 380/2001 recepito con la L.R.16/2016."

- **Valutazione Ufficio** – Pur prendendo atto di quanto evidenziato si ritiene che detta richiesta possa essere soltanto parzialmente accolta ritenendo che l'art.30 delle N.di A. possa essere modificato nel rispetto dei limiti previsti dall'art.22 della l.r.71/78 così come modificato ed integrato dall'art.6 della l.r.17/94 e dall'art.139 della L.r.3/2003, in quanto norma non abrogata dalla L.R.16/16 e nel rispetto dell'art.6 del DPR 380/01 così come recepito dalla L.r.16/16.>>

**VISTO** il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con voto n.50 del 17/05/2017, che allegato al presente decreto per costituirne parte integrante, di seguito parzialmente si trascrive :

<<.....Omissis....

**VALUTATO**, quanto rappresentato dal Comune con il citato atto deliberativo e quanto relazionato dalla commissione relatrice, questo Consiglio ritiene di poter condividere la proposta dell'Ufficio che è parte integrante del presente voto, e pertanto esprime

**PARERE**

Favorevole all'approvazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio del Comune di TORRENOVA, adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n.44 del 02/10/2015, in conformità a quanto già valutato nel precedente voto n.44 del 02/10/2014, integrato con le considerazioni formulate con il presente voto in conformità al parere dell'ufficio n.04 del 11/04/2017 espresso a seguito delle controdeduzioni del Comune adottate con l'atto di Consiglio Comunale n.8 del 04/04/2017.>>

**RITENUTO** di poter condividere i superiori voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 41 del 15/03/2017 e n.50 del 17/05/2017, assunti con riferimento alla proposta di parere n.08 del 29/12/2016 e n.04 del 11/04/2017, rese dall'U.O. 3.1 del Servizio n.3/DRU;

**RILEVATA** la regolarità della procedura eseguita;

**DECRETA**

**ART.1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n.41 del 15/03/2017 e n.50 del 17/05/2017, assunti con riferimento alla proposta di parere n.08 del 29/12/2016 ed alla n.04 del 11/04/2017, rese dall'U.O. 3.1 del Servizio n.3/DRU, nonchè alle prescrizioni di cui ai citati pareri dell'Ufficio in premessa citati, è approvata la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale

con annesso Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Torrenova, adottati con delibera del Commissario ad Acta n.44 del 02/10/2015;

**ART.2)** Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 41 del 15/03/2017 e n.50 del 17/05/2017;

**ART.3)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n.08 del 29/12/2016 resa dall'U.O.3.1 del Servizio 3/DRU;
2. Voto n. 41 del 15/03/2017 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
3. Proposta di parere n.04 del 11/04/2017 resa dall'U.O. 3.1 del Servizio 3/DRU;
4. voto n.50 del 17/05/2017 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
5. Delibera del Commissario ad Acta n.44 del 02/10/2015 di adozione del P.R.G.;
6. delibera consiliare n.8 del 04/04/2017 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 6° della L.R.n.71/78 ha adottato nei termini le proprie controdeduzioni al voto C.R.U. n. 41 del 15/03/2017;

**Elaborati di Piano di cui alla Delibera del Commissario ad Acta n.44 del 02/10/2015:**

7. Allegato A: Relazione generale;
8. Allegato B: Norme Tecniche di Attuazione;
9. Allegato C: Regolamento Edilizio;
10. Tavola 0: Quadro d'unione: Disciplina dei suoli – fuori scala;
11. Tavola 1: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
12. Tavola 2: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
13. Tavola 3: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
14. Tavola 4: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
15. Tavola 5: Quadro d'unione: Disciplina dei suoli – fuori scala;
16. Tavola 6: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
17. Tavola 7: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
18. Tavola 8: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
19. Tavola 9: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
20. Tavola 10: Quadro d'unione: Disciplina dei suoli – fuori scala;
21. Tavola 10 bis: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
22. Tavola 11: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
23. Tavola 12: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
24. Tavola 13: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
25. Tavola 14: Disciplina dei suoli in scala 1:2.000;
26. Tavola 15: Disciplina dei suoli in scala 1:5.000;

**Elaborati costituenti Studio agricolo – forestale adeguato alle L.R.n.16/96; 13/99; 6/2001; DPRS del 28/06/2000:**

27. Carta delle colture e dell'uso del territorio;
28. Zonizzazione agraria – carta dei vincoli, ai sensi della L.R.12/06/1976 n.78, della L.R.n.71/78 della L.R.n.16/96 e s.m.i.;
29. Relazione aggiornata sullo stato di fatto;
30. Relazione aggiornata sui programmi e suscettività - Aspetti conclusivi e di previsione;

**Elaborati costituenti lo Studio Geologico adeguati alla Circolare dell'A.R.T.A. n.3 del 20 giugno 2014 :**

31. Relazione geologica;
32. Carta geologica in scala 1:10.000;
33. Carta geomorfologica in scala 1:10.000;
34. Carta idrogeologica in scala 1:10.000;
35. Carta della pericolosità geologica in scala 1:10.000;
36. Carta della pericolosità sismica in scala 1:10.000;
37. Carta della suscettività all'edificazione in scala 1:10.000;

**Elaborati Fase di dettaglio:**

38. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 1;
39. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 2;
40. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 3;
41. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 4;
42. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 5;
43. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 6;
44. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 7;
45. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 8;
46. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 9;
47. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 10;

48. Carta geologica in scala 1:2.000 F. 11;
49. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 1;
50. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 2;
51. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 3;
52. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 4;
53. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 5;
54. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 6;
55. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 7;
56. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 8;
57. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 9;
58. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 10;
59. Carta litotecnica in scala 1:2.000 F. 11;
60. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 1;
61. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 2;
62. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 3;
63. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 4;
64. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 5;
65. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 6;
66. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 7;
67. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 8;
68. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 9;
69. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 10;
70. Carta geomorfologica in scala 1:2.000 F. 11;
71. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 1;
72. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 2;
73. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 3;
74. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 4;
75. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 5;
76. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 6;
77. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 7;
78. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 8;
79. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 9;
80. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 10;
81. Carta di sintesi per la pianificazione generale in scala 1:2.000 F. 11;

**ART.4)** Il Comune di Torrenova dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal Progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

**ART.5)** Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio online) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

**ART.6)** Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**ART.7)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

**ART.8)** Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, li 24/05/2017

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**( Dott. Carmelo Frittitta )**  
firmato